



edifici o di insediamenti, e nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici attuativi), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale progettata, maggiorata di:

- m. 1,50 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7,00;
- m. 2,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra i m. 7,00 e m. 15,00;
- m. 4,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15,00.

8. Costruzioni preesistenti nelle fasce di rispetto stradale

Nelle costruzioni localizzate nelle fasce di rispetto stradale, preesistenti alla data di adozione della Variante integrale 1986 del P.R.G., oltre ad opere interne interne possono essere assentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario e ampliamento, quest'ultimo solo nei limiti del 20 % come disciplinati nei precedenti articoli nel rispetto delle prescrizioni di zona; nonché ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione.

In questo caso fanno fede le distanze di fatto già esistenti.

ART.17 RETTIFICA DI ALLINEAMENTI

1. In caso di realizzazione di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione o, ancora, ristrutturazione di costruzioni esistenti, il Comune può anche senza ricorrere all'adozione di Strumenti Urbanistici Attuativi, chiedere la rettifica di allineamenti tortuosi e di strettoie, per una profondità non superiore a m. 5 dalla linea di fabbrica o della recinzione già esistente, anche se tale rettifica non è indicata nella cartografia che accompagna la presente normativa.

La quantità dei volumi demolendi verrà recuperata nell'ambito della realizzanda operazione edilizia.

2. Nel caso che su un lato o su ambo i lati da rettificare non esistano opere di fabbrica, il Comune può chiedere la rettifica fino alla profondità non superiore a m. 10 dai bordi stradali esistenti.